

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli**

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

### **GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 27/E/2021](#) del 15 aprile scorso, ha istituito **i nuovi codici tributo** per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il **regime speciale agevolato** di cui all'[articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015](#) che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la **detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo** prodotto in Italia.

Si tratta del **codice tributo “1860”** da indicare per effettuare il **versamento del 10 per cento dei redditi** prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. a\), D.L. 34/2019](#) che consentono la **detassazione** del reddito in misura pari **al 50 per cento** e del **codice tributo “1861”** da indicare, in ipotesi di **versamento del 5 per cento dei redditi**, ricorrendo i requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), del D.L. 34/2019](#) per la **detassazione** del reddito in misura pari **al 90 per cento**.

Tale versamento consentirà al beneficiario, terminato il primo periodo di fruizione del regime agevolato, di **prorogare di un ulteriore quinquennio** l'agevolazione prevista per i **lavoratori trasferiti in Italia** beneficiando della tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, ovvero, in presenza di almeno tre figli minori, nella misura del 10 per cento.

**La proroga con versamento** si applica anche ai soggetti che siano stati iscritti all'A.I.R.E. o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, trasferiti in Italia **prima dell'anno 2020** e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino **beneficiari del regime** previsto dall'[articolo 16 D.Lgs. 17/2015](#).

Per optare per la proroga, il lavoratore dovrà effettuare **il versamento del 10 per cento del reddito** corrispondente al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, purché ricorrano i seguenti **requisiti tra loro alternativi**:

- a) presenza al momento dell'esercizio dell'opzione di **almeno 1 figlio minorenne o a carico**, anche in affido preadottivo;
- b) **acquisto** da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente e/o dei figli, anche in comproprietà, **di un immobile residenziale in Italia** successivamente al trasferimento ovvero **nei 12 mesi precedenti** al trasferimento ovvero **nei 18 mesi successivi** all'avvenuto versamento;

Se il lavoratore al momento dell'esercizio dell'opzione **unitamente alla sussistenza del requisito b)** ha **almeno tre figli minorenni o a carico**, può effettuare il suddetto **versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi** di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Da segnalare che, mentre ai fini dell'esercizio della **proroga quinquennale la presenza di almeno tre figli** minorenni o a carico consente al lavoratore di **accedere alla detassazione del 90 per cento** dei redditi, per effettuare il **versamento** in misura ridotta **del 5 per cento** dei redditi prodotti tale requisito deve essere contestuale **all'acquisto di un immobile sul territorio nazionale**, a causa della locuzione "e" utilizzata dal legislatore nell'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 34/2019](#).

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), il versamento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, mentre verseranno **entro il prossimo 30 agosto** i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il **31 dicembre 2020** (i.e.: inizio dell'agevolazione nel 2016).

Per quanto concerne l'adesione al regime speciale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la [circolare n. 33/E/2020](#), che l'opzione va esercitata al più tardi entro **il termine di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche** presentato nei termini ordinari ovvero con una **correttiva nei termini** e considerando, dunque, valide a tale scopo le **dichiarazioni c.d. tardive** presentate per la prima volta **entro 90 giorni dalla scadenza del termine** e le **dichiarazioni sostitutive/integrative** presentate sempre entro i suddetti 90 giorni (c.d. **correttiva nei termini**).

Diversamente, la circolare esclude che il contribuente possa avvalersi di una **dichiarazione integrativa** presentata **successivamente allo scadere dei 90 giorni** per esercitare **l'accesso al regime** precisando, tuttavia, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti per talune annualità resta ferma comunque **la possibilità di avvalersi del regime** in esame **per i restanti periodi di imposta** del quinquennio agevolabile.

In tal modo la circolare conferma l'orientamento espresso con la [risposta a interpello n. 59 del 13.02.2020](#) con la quale, dichiarando **precluso l'accesso al regime** per mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia (2017) e nel successivo (2018), **ammetteva l'istante** a fruire del **beneficio per i restanti tre periodi d'imposta** del quinquennio agevolabile (i.e.: dal 2019 in poi).